

Premesso che

ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.11 del 24.01.13 ha individuato nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

- quale "autorità procedente" il Consiglio Comunale
- quale "autorità competente" la "Commissione per il Paesaggio" (di cui agli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) " integrata, per gli aspetti ambientali rispettivamente:
dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca
dal Responsabile del Procedimento paesaggistico all'interno dell'A.C. Geom. Beatrice Bistarini ;
- quale "proponente", l'Arch. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Tutela Ambientale che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento di VAS;

In data 10 DICEMBRE 2019 alle 17,00 presso la sede del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Chianciano Terme si è riunita la commissione VAS, in qualità di autorità competente di cui alla Delibera G.C. n.11 del 24.01.2013;

Risultano presenti alla seduta almeno tre membri, tra i quali almeno uno dei membri aggiunti alla Commissione per il Paesaggio per i procedimenti in materia di VAS, ovvero:

Architetto Gabriele Rossi

Architetto Iacopo Meloni

Geometra Beatrice Bistarini

Coadiuvata la commissione in qualità di Proponente ai sensi della L.R. 10/10 l'Arch. Anna Maria Ottaviani;

Ricordato che il Comune di Chianciano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 02 marzo 2017 ha approvato ai sensi della L.R. n. 65/2014 il Piano Operativo comunale;

Vista la proposta di variante variante semplificata al Piano Operativo Comunale per **Disciplina del Territorio Rurale - Artt. 38,40 e 42 delle N.T del P.O** predisposta dal Servizio Urbanistica per l'adozione dal parte del Consiglio Comunale;

Preso atto che l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."

Vista la relazione motivata per verifica di assoggettabilità a VAS semplificata redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Anna Maria Ottaviani predisposta ai fini dell'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante ai sensi della L.R. 10/10 dove si propone di escludere la stessa dalla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06;



Ricordato che l'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dall' art. 5 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e la variante, alla luce di quanto descritto può essere ricondotta alla fattispecie dell' art. 5 comma 3 ter (variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS) e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica semplificata;

Valutate le trasformazioni urbanistiche introdotte dalla variante:

- visto il profilo ed i contenuti delle norme variate rispetto a quelle vigenti già oggetto di VAS, considerato quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle variazioni che si intendono apportare;
- atteso che le modifiche che si intendono apportare non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati nel P.O. vigente (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali);

Per le motivazioni sopra esposte


LA COMMISSIONE VAS ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Di non ritenere necessario assoggettare la variante di cui si tratta al procedimento di VAS, a condizione che gli eventuali effetti ambientali siano mitigati attraverso l'applicazione dei "Criteri di Compatibilità Ambientale" contenuti nel Titolo VI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.

Chianciano Terme, 10.12.2019

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Geometra Beatrice Bistarini



Architetto Gabriele Rossi



Architetto Jacopo Meloni

